Premessa

L'influenza rilevante che il mezzo radiotelevisivo esercita sui minori ha da sempre evidenziato l'esigenza di fornire una tutela specifica e rafforzata a tale categoria considerata appartenente ad una fascia di utenti c.d. *"debole"*.

In proposito l'articolo 1, comma 6 lett. nn. 6 e 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità *"verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi"* ed *"applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223"* (sanzioni conseguenti a violazione del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori).

1 - Norme in materia di tutela dei minori nell'attività di diffusione radiotelevisiva

Al fine di delineare l'ambito in cui l'Autorità è chiamata ad operare per la tutela dei minori, si ritiene opportuno anzitutto premettere le principali disposizioni normative e regolamentari in materia.

A) Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 1997, n. L 202.

Articolo 22

comma 1: "Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita"

comma 2: "I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi"

comma 3: "Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri fanno sì che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione"

Articolo 22 bis: "Gli Stati membri fanno sì che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità"

* * * * *

B) Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 recante : "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 giugno 1991, n. 135, Supplemento Ordinario.*

Articolo 1: "Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile"

Articolo 17: "Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass - media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale. spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati Parti:

a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali. nazioni ed internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18".

* * * * *

C) Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 resa esecutiva in Italia con legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989", *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 ottobre 1991, n. 253.*

Articolo 7: "Responsabilità dell'emittente televisiva"

comma 1: "Tutti gli elementi dei servizi di programmi, dal punto di vista sia del contenuto che della presentazione, debbono rispettare la dignità della persona umana ed i diritti fondamentali dell'uomo. In particolare essi non debbono:

a) essere contrari alla decenza e tantomeno contenere pornografia;

b) mettere in risalto la violenza oppure essere suscettibili di incitare all'odio razzista".

comma 2: "gli elementi dei servizi di programmi che sono suscettibili di pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli adolescenti non devono essere trasmessi quando questi ultimi sono suscettibili di guardarli dato l'orario di trasmissione e di ricezione"

Articolo 11: "Disposizioni generali"

comma 3: "La pubblicità destinata ai fanciulli o che fa appello a dei fanciulli deve evitare di recare pregiudizio agli interessi di questi ultimi e tener conto della loro particolare sensibilità"

Articolo 15: "Pubblicità per determinati prodotti"

comma 2: " La pubblicità per le bevande alcoliche di qualsiasi tipo è soggetta alle seguenti regole:

a) non rivolgersi espressamente ai minori; nessuna persona che può essere considerata come minore deve essere implicata in una pubblicità per il consumo di bevande alcoliche"

* * * * *

D) Legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 agosto 1990, n. 185, Supplemento Ordinario.*

Articolo 8: "Disposizioni sulla pubblicità"

comma 1: "La pubblicità radiofonica e televisiva [...] non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati";

Articolo 15: "Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari"

comma 10: "È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori[...]";

comma 11: "È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la protezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.";

comma 13: "I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7"

* * * * *

E) Decreto Ministeriale n. 425 del 30 novembre 1991, recante : "Regolamento concernente attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), relativi alla pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco e delle bevande alcooliche ed alla tutela dei minorenni.

Articolo 3: "Norme a tutela dei minorenni"

comma 1: "La pubblicità televisiva, allo scopo di impedire ogni pregiudizio morale o fisico ai minorenni, non deve:

a) esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;

d) mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose

* * * * *

F) Legge 30 maggio 1995, n. 203, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 recante: Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 maggio 1995, n. 124.*

Articolo 3: "Riordinamento degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo"

comma 4: "La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo **15, commi 10, 11 e 12**, e dall'articolo30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria tra le 23 e le 7"

* * * * *

G) Legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S. p. a., nel settore dell'editoria e dello

spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata" *, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana *del 23 dicembre 1996, n. 300.*

Articolo 1

comma 26: "Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresi` divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori"

* * * * *

H) Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", *pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, ripubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica Italiana del 25 agosto 1997, n. 197, Supplemento ordinario.*

Articolo 1: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"

lett. b) n. 6: "la commissione per i servizi e i prodotti: verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi"

Articolo 3 bis: " Princìpi generali sulle trasmissioni transfrontaliere"

comma 3: "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:

a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi"

* * * * *

I) Legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive", *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 1998, n. 99.*

Articolo 3: "Disposizioni in materia di pubblicità televisiva"

comma 5: "[...] i programmi [...] **per bambini**, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita"

* * * * *

L) Legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104 del 5 maggio 2004, n. 82, Supplemento Ordinario.

Articolo 10: "Tutela dei minori nella programmazione televisiva"

comma 1: "Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione "TV e minori"

comma 2: "Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e a ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive"

comma 3: "L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari

opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"

comma 4: "Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto"

comma 5: "In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"

comma 6: "I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro"

* * * * *

M) Delibera n. 127/00/CONS recante "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi", *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12/04/2000, n. 8.*

Articolo 15 "Tutela dei minori"

comma 1: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che non diffondono programmi ad accesso condizionato sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri"

comma 2: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23:00 e le 7:00"

* * * * *

N) Delibera n. 538/01/CSP, Allegato A recante "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell' 8 agosto 2001, n. 183.*

Articolo 4: "Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive"

comma 6: "I programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite." [n.b.: la disposizione non si applica alle emittenti locali].

comma 7: "Salvo quanto disposto, per i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, dall'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n.122, i programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma sia inseriti nei programmi per bambini, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite. Tale disposizione non si applica ai programmi di cartoni animati che sono chiaramente destinati, per i contenuti e l'orario di trasmissione, ad un pubblico adulto"

2 - Autorità e codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisioni e minori

2.1. L'evoluzione dell'autoregolamentazione

Al fine di individuare più o meno compiutamente i comportamenti cui devono attenersi gli operatori dei mezzi di comunicazione per il rispetto dei diritti dei minori in ambito convenzionale e di autodisciplina, sono stati elaborati diversi Codici deontologici, Codici di autoregolamentazione a tutela dei minori e Carte dei doveri.

Tra i più significativi possono essere ricordati:

- *la Carta di Treviso* (protocollo di intesa del 1990 sul rapporto tra informazione e minori stipulato da FNSI e alcune associazioni);
- *il codice di Autodisciplina pubblicitaria* (con particolare riferimento agli articoli 11 e 28 bis)[1];
- *il Codice di regolamentazione convenzionale del principi, delle norme e delle regole cui si attengono televisioni commerciali ai fini di assicurare il rispetto dei diritti delle esigenze di un armonico sviluppo dei telespettatori in età*

[1] Sottoscritto da organi rappresentativi del settore della pubblicità (cui aderisce anche la RAI) con lo scopo di assicurare che la pubblicità, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, venga realizzata come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore è alla sua 35° edizione, in vigore dal 28 luglio 2003,

evolutiva (stipulato tra FRT – Federazione Radio Televisioni e varie associazioni);

- *il Codice Tv e Minori (c.d. Codice Prodi);*
- *la Carta dei Doveri del Giornalista* (espressione del Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti e Federazione Nazionale della Stampa);
- *la Carta etica AVAM* (Associazione di volontariato per la comunicazione audiovisiva e multimediale).

L'elemento che accomuna gran parte di questi testi è costituito dal fatto che essi - limitandosi a prevedere un generico obbligo/dovere di rispetto delle disposizioni in essi contenute, senza predisporre né sistemi di controllo né misure, anche sanzionatorie, atte a garantirne l'effettiva osservanza da parte dei soggetti firmatari - non hanno impedito il verificarsi di ripetute violazioni dei principi in essi contenuti attraverso la trasmissione di programmi per bambini o l'utilizzo di minori o di immagini di minori nel corso di trasmissioni televisive .

Ulteriore limite del sistema autodisciplinare, aggravato dal carattere transfrontaliero della programmazione televisiva, era rappresentato dal fatto che i codici avevano una portata esclusivamente nazionale, dando così origine ad un variegato panorama di discipline e di soluzioni normative che di fatto differenziava, anche in maniera significativa, l'intensità della tutela accordata ai minori a seconda del paese di appartenenza degli stessi.

Come affermato nelle premesse, l'Autorità a sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 6 della legge 32 luglio 1997 n. 249, nel verificare il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori deve anche tener *conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori* e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Tuttavia, con particolare riferimento al c.d. *"Codice Prodi"*, in mancanza di specifici apparati sanzionatori, l'attività di verifica si è risolta nell'inviare una semplice lettera di richiamo alle emittenti invitandole ad una maggiore osservanza dei principi affermati nel Codice.

La tutela dei minori a fronte della programmazione radiotelevisiva ha subìto un'evoluzione con la nuova formulazione del Codice di autoregolamentazione "TV e minori", sottoscritto il 29 novembre 2002 dalle imprese televisive pubbliche e private, volto a tutelare i diritti e l'integrità (psichica e morale) dei minori nei confronti delle trasmissioni televisive, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0 –14 anni).

Tuttavia, in sede di prima applicazione del Codice, la possibilità di intervento dell'Autorità sui casi segnalati dal Comitato Tv e Minori era limitata soltanto all'ipotesi in cui "*la fattispecie*" realizzata dall'emittente costituisse anche una violazione delle disposizioni di legge alla cui osservanza l'Autorità è preposta (es. trasmissione di film con scene pornografiche, che dà origine ad intervento per violazione dell'articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990 n. 223); viceversa, nei casi in cui si riscontravano violazioni del solo Codice, all'Autorità era precluso ogni possibile intervento sanzionatorio mentre

residuava la possibilità, ex articolo 1, comma 6, lettera b) n. 6, della legge 249/97, di richiamare l'emittente ad un maggior rispetto dei principi del Codice.
La legge 3 maggio 2004, n. 112 "*Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*", ha istituito un meccanismo di raccordo tra l'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "TV e minori" e quella dell'Autorità ed ha munito le stesse disposizioni del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori di un presidio sanzionatorio.
Più precisamente la cd. *"legge Gasparri"* ha esplicitamente attribuito al Comitato di applicazione del Codice "TV e minori" funzioni di collaborazione con la Commissione per i Servizi e i Prodotti dell'Autorità alla verifica del rispetto delle norme in materia di tutela dei minori. Tale collaborazione ha lo specifico fine di consentire all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni l'esercizio dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi:

- della legge 6 agosto 1990 n. 223, articolo 15, comma 10;
- della legge 31 luglio 1997 n. 249, articolo 1, comma 6, lett. b), punto 6, così come modificato e integrato dall'articolo 10, comma 4 della legge 3 maggio 2004 n. 112;
- della legge 3 maggio 2004 n. 112, articolo 10, comma 3.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 della citata legge, commi 1, 4 e 6[2], i competenti uffici dell'Autorità non debbono più procedere a ricondurre le fattispecie segnalate dal Comitato TV e minori alle norme di legge poste a tutela dei minori, ma possono dare immediato avvio ai relativi procedimenti sanzionatori, anche per le sole violazioni del Codice di autoregolamentazione "TV e minori" secondo lo schema procedimentale disciplinato dall'articolo 31 della legge n. 223/90 e con le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997 n. 249.

2.2. Il Codice di autoregolamentazione "Tv e minori" adottato il 29 novembre 2002[3]

Oggetto del Codice è la tutela dei diritti e dell'integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0 - 14 anni) e in tale prospettiva, fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori ed in particolare delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 1 e nell'art. 15, comma 10 della legge n. 223/1990, i sottoscrittori dello stesso si impegnano a:

- [2] Per il cui testo si rinvia *supra,* § 1, L).

- [3] firmato il 29 novembre 2002 dal ministro delle Comunicazioni e dai rappresentanti della RAI e delle emittenti televisive nazionali e locali (Mediaset, La 7, MTV Italia, FRT, Aeranti-Corallo, AirLab, CNT, Conna, GRI, Rea, Terzo Polo) come impegno al rispetto delle norme di autodisciplina ed alla diffusione di spot settimanali sui contenuti del documento e di campagne di sensibilizzazione sul tema TV e minori.

- migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori;
- aiutare gli adulti, le famiglie e i minori ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive;
- collaborare col sistema scolastico;
- assegnare alle trasmissioni per minori personale appositamente preparato e di alta qualità;
- sensibilizzare il pubblico ai problemi della disabilità, del disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva;
- sensibilizzare ai problemi dell'infanzia tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni;
- diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del Codice di autoregolamentazione Tv e minori.

2.3. Disciplina

Con riferimento alla partecipazione dei minori alle trasmissioni radiotelevisive (punto 1. del Codice) si prevede che essa avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari (Articolo 1, "La partecipazione dei minori alle trasmissioni radiotelevisive").

In particolare, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a:

a) non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 675/96 nonché dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;

b) non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità;

c) non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato;

d) non far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un'adozione, se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa;

e) non utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti.

Per quanto si riferisce alla programmazione televisiva della fascia oraria cd. "*per tutti*" (dalle 7.00 alle 22.30 – punto 2 del Codice), modulata sulle esigenze dei telespettatori di tutte le età, e comunque caratterizzata da adeguata informazione preventiva sui contenuti dei programmi e dalla limitazione di immagini di violenza o di sesso, reca un impegno a particolari controlli con riguardo ai

programmi di informazione; film, fiction e spettacoli vari; trasmissioni di intrattenimento. In tale fascia oraria, pur nella primaria considerazione degli interessi del minore la programmazione televisiva deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore. Tuttavia, nella consapevolezza della particolare attenzione da riservare al pubblico dei minori durante tutta la programmazione giornaliera e tenendo conto che in particolare nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 22.30 il pubblico dei minori all'ascolto, pur numeroso, è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto, le Imprese televisive si impegnano a:

a) dare esauriente e preventiva informazione – nell'attività di informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet – relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull'intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli orari della programmazione;

b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all'inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata;

c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione.

Con riguardo specifico ai programmi di informazione, le Imprese televisive si impegnano a far sì che nella fascia della *"televisione per tutti"* si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie.

Più specificamente nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30 non dovrebbero essere diffuse:

a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;

b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori.

Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo dovrà avvertire gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori.

Nel caso, poi, in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, il Codice registra l'impegno delle emittenti al pieno rispetto e